

COMI S.p.A.

REGOLAMENTO *WHISTLEBLOWING*

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Comi S.p.A. in data 10/12/2024

INDICE

1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	2
2. IL SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DEL DECRETO WB	2
2.1. LA PERSONA SEGNALANTE (<i>WHISTLEBLOWER</i>)	2
2.2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONI E DENUNCE	3
2.2.1. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	3
2.2.2. ESCLUSIONI	3
2.3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	3
2.3.1. SEGNALAZIONE – GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – CANALI DI SEGNALAZIONE	3
2.3.2. SEGNALAZIONI INTERNE	5
2.3.3. SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC	6
2.4. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	7
3. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEI SOGGETTI ASSIMILATI	7
3.1. AMBITO SOGGETTIVO DI PROTEZIONE	7
3.2. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE ED ESCLUSIONI	8
3.3. LE MISURE DI PROTEZIONE	8
4. SANZIONI	10
5. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE	11

1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento descrive i contenuti e le modalità di recepimento della disciplina per la segnalazione dei comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, come recepita dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito "Decreto WB").

Le previsioni del presente regolamento costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "MOGC"), in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/01 (di seguito "Decreto").

2. IL SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DEL DECRETO WB

La Società rientra tra i soggetti privati individuati al numero 3) dell'art. 2, comma 1, lett. q), con riferimento ai quali il Decreto WB prevede la possibilità di presentare segnalazioni con le seguenti modalità:

- 1) attraverso appositi "canali interni" istituiti dalla Società;
- 2) attraverso il "canale esterno" rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC"): tale possibilità è comunque ammessa solo ove sia già stata esperita la segnalazione interna (cui il Decreto WB riconosce espressa preferenza) ovvero si verifichino altre particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, (par. 2.3.2);
- 3) attraverso la divulgazione pubblica: anche in tal caso è necessario che ricorrano particolari condizioni (riportate al par. 2.3.4).

Resta fermo il dovere della Persona Segnalante di effettuare una denuncia all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale impongano alla prima di rivolgersi a queste ultime (per esempio, nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato e la Persona Segnalante sia tenuta ad effettuare denuncia al riguardo).

2.1. LA PERSONA SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

La disciplina prevista dal Decreto WB si applica a tutti i soggetti che, a diverso titolo, conoscano il – o operino nel – contesto lavorativo della Società, e in particolare a:

1. lavoratori subordinati/dipendenti della Società;
2. lavoratori autonomi titolari di un rapporto di collaborazione con la Società;
3. lavoratori o collaboratori che forniscono beni e/o servizi, ovvero che realizzano opere, e svolgono la propria attività presso la Società;
4. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società e/o a favore della stessa;
5. volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
6. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;

La disciplina, e in particolare la tutela, prevista per i sopramenzionati soggetti che effettuino una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia nelle ipotesi e con le modalità previste dal Decreto WB (e illustrate nei successivi articoli), acquisendo la qualifica di Persona Segnalante, trova applicazione anche qualora al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia gli stessi:

- a) si trovino anche solo occasionalmente o temporaneamente in rapporti lavorativi o professionali con la Società, pur se privi della qualifica di dipendenti;
- b) siano in periodo di prova ovvero non abbiano ancora costituito un rapporto giuridico con la Società (ad esempio siano in fase di trattative precontrattuali o in fase di selezione per l'assunzione) ma siano venuti in contatto con la Società per la costituzione di un rapporto lavorativo o professionale e in tale contesto abbiano acquisito le informazioni oggetto di segnalazione, divulgazione o denuncia; nonché
- c) abbiano cessato il rapporto lavorativo o professionale con la Società, ma abbiano acquisito le informazioni oggetto di segnalazione, divulgazione o denuncia in costanza e in occasione di tale rapporto.

La Persona Segnalante (c.d. "Whistleblower") coincide dunque con la persona fisica che effettua una Segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo proprio o della Società.

2.2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONI E DENUNCE

2.2.1. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

Oggetto di Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono essere le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, ed in particolare le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente ("Violazioni").

In base al Decreto WB e ai fini dello stesso, le segnalazioni, divulgazioni/denunce possono avere ad oggetto:

- 1) Violazioni della normativa europea o della normativa nazionale di recepimento, e in particolare:
 - a) Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01);
 - b) Illeciti derivanti da violazione delle norme dell'Unione europea (UE) o nazionali di recepimento, tra i quali in particolare quelli in materia di: a. appalti pubblici b. servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo c. sicurezza e conformità dei prodotti d. sicurezza dei trasporti e. tutela dell'ambiente f. salute pubblica, protezione dei consumatori g. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'art. 325 TFUE (ad esempio: frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE);
 - d) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2 del TFUE): sono ricomprese le violazioni in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, imposta sulle società e altri meccanismi il cui fine è ottenere vantaggi fiscali che vanificano l'oggetto o le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società);
 - e) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità dell'UE nei settori indicati ai punti precedenti (es: pratiche abusive);
- 2) Violazioni del MOGC, non riconducibili alle violazioni del diritto UE individuate al precedente punto 1).

Le informazioni oggetto di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse ma che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritiene tuttavia potrebbero realizzarsi sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le Violazioni (ad esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della Violazione).

Non sono invece ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

2.2.2. ESCLUSIONI

Restano fuori dall'ambito oggettivo del Decreto e dalla relativa disciplina le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero che attengono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società.

Tali eventuali segnalazioni, qualora pervenute, saranno trattate come segnalazioni ordinarie ai sensi del MOGC e/o dei regolamenti/della normativa interni, se ne ricorrano i relativi presupposti.

2.3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.3.1. SEGNALAZIONE – GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – CANALI DI SEGNALAZIONE

Segnalazione

Per Segnalazione si intende la trasmissione, attraverso gli specifici canali predisposti e le modalità previste, di informazioni in merito a Violazioni di cui al precedente articolo 2.2.1.

Affinché la Segnalazione possa considerarsi effettuata ai sensi del Decreto WB, con le relative conseguenze e tutele, la stessa deve essere il più possibile circostanziata e contenere, in particolare:

- 1) I dati identificativi della Persona Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito per le interlocuzioni e i successivi aggiornamenti.

Le Segnalazioni anonime non si considerano, infatti, Segnalazioni ai sensi della disciplina *whistleblowing*, con la conseguenza che la Persona Segnalante non potrà godere delle tutele previste dal Decreto WB (salvo che sia successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni): tali segnalazioni saranno comunque trattate in conformità alla disciplina prevista per la gestione delle segnalazioni ai sensi del MOGC e/o della ulteriore regolamentazione interna, sempre che risultino puntuali, circostanziate e/o supportate da idonea documentazione;

- 2) Le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto o il comportamento oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti con specificazione dei dettagli relativi alle notizie circostanziali e le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti;
- 3) Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto (o i soggetti) cui attribuire i fatti o i comportamenti oggetto di Segnalazione;
- 4) Nel caso di Segnalazione scritta mediante lo strumento della posta raccomandata, la chiara indicazione di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto WB mediante dichiarazione espressa e/o l'utilizzo della dicitura "Riservata al Gestore della Segnalazione" già sulla busta esterna di consegna.

È altresì utile la allegazione di eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza rispetto ai fatti o ai comportamenti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti che possono fornire informazioni aggiuntive in merito ai fatti o comportamenti oggetto della Segnalazione o comunque coinvolte nei fatti oggetto di Segnalazione.

Gestore delle Segnalazioni

Per Gestore delle Segnalazioni si intende il soggetto al quale la Società ha affidato la gestione dei canali di segnalazione interni e che quindi è il destinatario della Segnalazione, il quale possiede i necessari requisiti di autonomia (intesa come imparzialità ed indipendenza) e professionalità ed è adeguatamente formato a tale scopo. Al gestore delle Segnalazioni spettano gli specifici compiti previsti dal Decreto WB, come specificati nei successivi articoli e declinati nella procedura operativa, relativi al: (i) riscontro della avvenuta ricezione della Segnalazione e (ii) alle interlocuzioni con la Persona Segnalante, ivi incluso il riscontro obbligatorio (decorso tre mesi dalla ricezione della Segnalazione) e l'ulteriore riscontro finale circa l'esito della Segnalazione, qualora l'attività istruttoria si protragga oltre i tre mesi.

Il soggetto che la Società ha individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne, deputato anche alla relativa gestione del relativo Canale, è l'O.d.v.

Qualora una Segnalazione interna sia presentata o pervenga ad un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni interne individuato e nominato dalla Società, il soggetto ricevente è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto WB, a trasmetterla al Gestore delle segnalazioni interne entro 7 giorni dal ricevimento. In tale caso, se il soggetto ricevente abbia preso contezza della natura di segnalazione come Segnalazione whistleblowing solo a fronte dell'esame della stessa (in quanto non immediatamente percepibile o evidente in ragione della relativa intestazione), lo stesso è tenuto:

- a) a dare avviso alla Persona Segnalante dell'avvenuta trasmissione della Segnalazione al soggetto competente (i.e. Gestore delle Segnalazioni interne/O.d.v.) e gli è fatto espresso divieto di trattenere copia della Segnalazione e/o della documentazione allegata;
- b) mantenere la riservatezza prevista dal Decreto WB circa l'identità della Persona Segnalante, della persona Segnalata e/o delle altre Persone eventualmente coinvolte, nonché sull'oggetto e sul contenuto della Segnalazione, di cui sia venuto a conoscenza.

Canali di segnalazione

Per Canali di segnalazione, ai sensi del Decreto, si intendono:

- i) Il canale di segnalazione interna, di cui al successivo articolo 2.3.2;
- ii) Il canale di segnalazione esterna, di cui al successivo articolo 2.3.3; e
- iii) La divulgazione pubblica, di cui al successivo articolo 2.4.

Rimangono fermi l'obbligo (per i soggetti tenuti a norma di legge) o la facoltà di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nei casi di relativa competenza.

2.3.2. SEGNALAZIONI INTERNE

In via prioritaria, e salvo che ricorrano le particolari e specifiche condizioni individuate dal Decreto WB e riportate nei successivi articoli), lo strumento individuato dal Legislatore per l'inoltro delle Segnalazioni è il canale interno, che deve essere predisposto a cura di ciascun ente.

Per gli enti dotati di modelli organizzativi ai sensi del Decreto, il Canale di segnalazione interna deve essere istituito in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del succitato Decreto e collocarsi all'interno del MOGC.

Conseguentemente, al fine di rispondere ai nuovi requisiti imposti dal Decreto WB, e in ossequio allo stesso, la Società ha pertanto adeguato il proprio MOGC (di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante), e sentite le rappresentanze ed organizzazioni sindacali, ha attivato il Canale di segnalazione interna attraverso i seguenti strumenti:

- 1) per le segnalazioni in forma scritta, l'utilizzo della posta tradizionale mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al destinatario e Gestore della Segnalazione (i.e. di norma l'O.d.v.), come qui di seguito indicato: **'alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Comi Spa c/o lo studio dell'Avv. Edoardo Orlandi, in Viale Montegrappa 35, 59100 Prato (PO)**, e portante la dicitura **"Riservata al Gestore della segnalazione"**, senza alcuna specificazione del mittente sulla busta esterna di trasmissione.

In tale caso, all'interno della busta di trasmissione, dovranno essere inserite due ulteriori e diverse buste chiuse al cui interno saranno inclusi, rispettivamente e separatamente: nella prima busta, la Segnalazione (contenente tutti gli elementi di cui al precedente art. 2.3.1 e specificati al paragrafo (i) della Procedura per la Gestione delle Segnalazioni interne) e gli eventuali documenti allegati a supporto, nella seconda, i dati identificativi della Persona Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica/rapporto con la Società) unitamente ad un recapito (preferibilmente indirizzo PEC personale, in subordine: indirizzo e-mail e recapito telefonico personale – NON aziendale – indirizzo di residenza per comunicazioni con posta raccomandata) e ad un documento di identità della stessa;

- 2) per le segnalazioni in forma orale, attraverso linea telefonica dedicata e affidata al Gestore delle segnalazioni (i.e. di norma l'O.d.v.) al **numero 389/9637899** dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, ad esclusione delle festività.

In tale caso, la Persona Segnalante dovrà avere cura, in sede di effettuazione della Segnalazione/durante la Segnalazione, di esplicitare il proprio consenso alla registrazione e alla conservazione della Segnalazione su idoneo supporto informatico, nel rispetto dei vincoli di riservatezza disciplinati dal Decreto WB e dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni interne.

È sempre altresì possibile, per la Persona Segnalante, richiedere un incontro diretto con il soggetto individuato dalla Società quale destinatario e Gestore delle Segnalazioni interne (i.e. l'O.d.v.), che dovrà essere obbligatoriamente fissato entro 10 giorni, fatti salvi i casi di maggiore urgenza specificamente indicati dalla Persona Segnalante. In tale ipotesi, potrà essere chiesto alla Persona Segnalante il consenso espresso alla registrazione della Segnalazione, anche ai fini della conservazione della stessa su idonei supporti informatici; in assenza del consenso alla registrazione o in caso di impossibilità a procedere con la stessa, dell'incontro e della Segnalazione effettuata in tale sede sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dalla Persona Segnalante oltre che dal Gestore della Segnalazione.

Tutti gli strumenti del Canale di segnalazione interna garantiscono, in conformità al disposto del Decreto WB, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della/e Persona/e Coinvolta/e ovvero comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della documentazione eventualmente allegata.

Si ricorda che il soggetto individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne, e nominato Gestore delle Segnalazioni interne ai sensi del Decreto WB, è l'O.d.v., organismo interno che risponde ai necessari requisiti di autonomia e professionalità.

Il Gestore delle Segnalazioni interne è espressamente autorizzato al trattamento delle informazioni e dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003.

La gestione delle Segnalazioni interne avviene nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal Decreto WB ai sensi della apposita procedura operativa interna ("Procedura per la gestione delle Segnalazioni interne in materia di Whistleblowing"), che costituisce parte integrante del Sistema WB – e, quindi, del MOGC della Società – e alla quale si fa espresso rinvio, nonché del Regolamento di funzionamento dell'O.d.v., per gli aspetti meramente operativi non strettamente connessi alla disciplina *whistleblowing* o rilevanti ai fini della stessa.

Nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni versi in una ipotesi di conflitto di interessi, in quanto persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, è possibile per la Persona Segnalante procedere direttamente con una Segnalazione esterna di cui al successivo paragrafo 2.3.2.

Le modalità di gestione delle Segnalazioni interne (ricezione, vaglio preliminare di procedibilità e di ammissibilità, istruttoria, accertamento e riscontro) sono specificamente disciplinate all'interno della "Procedura operativa per la Gestione delle Segnalazioni interne" (adottata congiuntamente al presente Regolamento e pubblicata nell'intranet e sul sito web aziendale, oltre ad essere affissa nella bacheca aziendale della sede legale), che costituisce parte integrante del MOGC e alla quale si fa espresso rinvio per gli aspetti relativi alla gestione delle Segnalazioni interne.

2.3.3. SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC

Oltre al Canale di segnalazione interno, il Decreto WB disciplina due ulteriori modalità di segnalazione, ovvero sia il c.d. Canale esterno, costituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC (oggetto del presente paragrafo) e la divulgazione pubblica (oggetto invece del successivo paragrafo 2.4), il cui utilizzo è tuttavia vincolato alla sussistenza delle precise condizioni indicate dal Legislatore.

In particolare, l'accesso al "canale esterno" istituito da ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni, che devono ricorrere avendo riferimento al momento della presentazione della Segnalazione:

- 1) il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo presso la Società o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto WB con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni interne (che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e degli altri soggetti tutelati);
- 2) la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del Destinatario della Segnalazione/O.d.v. (i.e. mancanza di riscontri nei termini fissati dal Decreto WB);
- 3) la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed allegate ovvero di informazioni effettivamente acquisibili (e, quindi, non sulla base di semplici illazioni), che se effettuasse una Segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es: timore di un accordo tra il Gestore della segnalazione interna e Persona Coinvolta nei fatti oggetto di Segnalazione, ipotesi di conflitto di interessi, precedenti aziendali);
- 4) la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (i.e. ipotesi in cui la Violazione richieda un intervento urgente da parte di una autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività, quali ad esempio: la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).

Le Segnalazioni "esterne" inviate direttamente all'ANAC (attraverso il c.d. "canale esterno", che prevede l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica, per le segnalazioni scritte, e una linea telefonica dedicata con operatore, per le segnalazioni orali) vengono da quest'ultima gestite nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (garantito anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia) dell'identità della Persona Segnalante, della/e Persona/e Coinvolta/e ovvero della/e persona/e menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'ANAC sono disciplinate dall'apposito Regolamento e dalle Linee Guida adottate dalla medesima Autorità, che sono disponibili sul sito internet della stessa al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing> oltre che pubblicate sull'intranet aziendale e sul sito internet aziendale <https://www.palazzocoppini.org/compliance/>, cui si fa pertanto rinvio (v., in particolare, la Seconda Parte del provvedimento, par. 1).

Si precisa in ogni caso anche in questa sede che, per essere considerate ammissibili, le Segnalazioni effettuate nei confronti dell'ANAC devono contenere:

- a) la denominazione e i recapiti della Persona Segnalante;
- b) l'esplicazione dei fatti oggetto di Segnalazione e l'indicazione dell'Ente o Amministrazione in cui gli stessi sono avvenuti;
- c) l'indicazione dell'Ente o Amministrazione nel cui contesto lavorativo operi la Persona Segnalante e il profilo professionale da quest'ultima rivestito;
- d) una succinta descrizione delle modalità con cui la Persona Segnalante è venuta a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione.

La Segnalazione è altresì considerata inammissibile in caso di:

- i) manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatti riconducibili ad una Violazione;
- ii) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità o manifesta incompetenza della stessa sulle questioni oggetto di Segnalazione;

- iii) accertato contenuto generico della Segnalazione, tale da non consentire la ricostruzione e/o la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della Segnalazione;
- iv) produzione di sola documentazione, in assenza di una Segnalazione;
- v) mancanza dei dati essenziali di cui alle precedenti lettere da a) a d);
- vi) sussistenza di violazioni di lieve entità.

In ogni caso, così come previsto per le Segnalazioni interne, anche ANAC è soggetta a specifici doveri di attivazione e di riscontro ai sensi del Decreto WB: alla Persona Segnalante dovrà infatti essere dato avviso del ricevimento della Segnalazione esterna entro 7 giorni dalla data di ricevimento della stessa, e dovrà altresì essere dato seguito alla Segnalazione ricevuta, anche attraverso una attività istruttoria, dando poi riscontro alla Persona Segnalante entro tre (ovvero sei, se ricorrono giustificate e motivate ragioni). Nel caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto informazioni o fatti che esulino dalle competenze dell'ANAC, è previsto che la stessa provveda a darne comunicazione all'autorità competente con contestuale o comunque tempestiva informativa alla Persona Segnalante.

2.4. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle Violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (web o altre media, inclusi in social network).

Si tratta di uno strumento previsto dal legislatore quale *extrema ratio*, da utilizzare solo in casi specifici e tassativamente previsti dal Decreto WB.

Infatti, in caso di divulgazione pubblica, la protezione per la Persona Segnalante (e gli altri soggetti tutelati) è riconosciuta esclusivamente se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) La Persona Segnalante ha già utilizzato il Canale interno ed Esterno, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto WB, ma a tale/i Segnalazione/i effettuata/e non è stato dato debito riscontro, nemmeno in merito alle misure adottate o previste in merito alla stessa, nei termini previsti dal Decreto WB;
- 2) La Persona Segnalante ha fondati motivi per ritenere che una Segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione o che alla stessa possa non essere dato efficace seguito (rischio di collusione o di distruzione delle prove in situazioni di particolare negligenza o dolo);
- 3) La Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (situazione di emergenza o rischio di un danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, e tale da richiedere che la Violazione venga tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne la commissione, se ancora non sia stata commessa, ovvero gli effetti).

Alla divulgazione pubblica (specialmente se effettuata attraverso il web o i social network) può conseguire lo svelamento dell'identità del divulgatore: in tali casi non si pone il problema e non si applica la disciplina relativa alla tutela della riservatezza ma, in presenza delle condizioni previste dal Decreto WB per procedere legittimamente con la divulgazione pubblica, allo stesso potranno comunque riconosciute tutte le altre tutele previste dal Decreto WB per la Persona Segnalante.

In caso di divulgazione pubblica a mezzo del servizio stampa, si applicano le norme sul segreto professionale con riferimento alla fonte della notizia.

Nel caso in cui alla divulgazione non consegue lo svelamento dell'identità del divulgatore, le informazioni divulgate verranno trattate da ANAC alla stregua di una Segnalazione anonima, con conseguente registrazione o documentazione della stessa ai fini della relativa conservazione, così da garantire al divulgatore, in ipotesi di successivo disvelamento dell'identità dello stesso, di beneficiare delle tutele riconosciute alla Persona Segnalante.

3. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEI SOGGETTI ASSIMILATI

Il Decreto WB prevede un sistema di specifiche e importanti tutele per la Persona Segnalante (*Whistleblower*), che si estendono anche a soggetti diversi dalla stessa che tuttavia potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare e qualificato rapporto che li lega alla Persona Segnalante.

3.1. AMBITO SOGGETTIVO DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano anzitutto alla Persona Segnalante, che deve rientrare tra i soggetti espressamente individuati dall'art. 3 del Decreto WB e richiamati all'articolo 2.1 del presente Regolamento.

Oltre alla Persona Segnalante, le misure di protezione possono trovare applicazione, nei casi e nei limiti previsti dal Decreto WB, anche ai seguenti soggetti (identificati dall'art. 3, comma 5, del Decreto WB):

- 1) il “facilitatore”, ovvero sia la persona fisica che eventualmente assiste la Persona Segnalante nel processo di segnalazione e che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo di quest’ultima, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- 2) le persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante (o del divulgatore o del denunciante) e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- 3) i colleghi di lavoro della Persona Segnalante (ovvero del divulgatore o denunciante), che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- 4) gli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi – della Persona Segnalante (o del divulgatore o del denunciante);
- 5) gli enti presso i quali la Persona Segnalante (ovvero il divulgatore o il denunciante) lavora;
- 6) gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante (ovvero del divulgatore o denunciante).

3.2. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE ED ESCLUSIONI

Le misure di protezione previste dal Decreto WB, di cui al successivo articolo 3.3, si applicano a condizione che:

- a) al momento di effettuazione della Segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia, la Persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del Decreto WB (c.d. buona fede);
- b) la Segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni e con le modalità previste dal Decreto WB.

Le misure di protezione non sono al contrario garantite, anzi sono espressamente escluse, quando sia accertata la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per i medesimi titoli, nei casi di dolo o colpa grave.

All’accertamento della responsabilità penale o civile in capo alla Persona Segnalante consegue l’irrogazione di una specifica sanzione disciplinare da parte della Società, in conformità alle previsioni del Sistema disciplinare.

3.3. LE MISURE DI PROTEZIONE

Il sistema di protezione approntato dal legislatore e previsto dal Decreto WB si compone delle seguenti misure e tutele:

- (i) La tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del cd. facilitatore, del Segnalato, della/e Persona/e Coinvolta/e e delle persone menzionate nella Segnalazione.

La prima tutela concerne l’obbligo di garantire la riservatezza sulla identità del Segnalante e su ogni altra informazione dalla quale la stessa possa essere direttamente o indirettamente desunta.

A tale obbligo sono espressamente tenuti il Gestore delle Segnalazioni interne, l’ANAC e le autorità amministrative o giudiziarie cui ANAC eventualmente trasmetta per competenza le Segnalazioni esterne ricevute. Al medesimo obbligo è altresì tenuto il soggetto che erroneamente abbia ricevuto una Segnalazione interna, se prima di comprendere di trovarsi di fronte ad una Segnalazione ai fini della disciplina *whistleblowing* abbia acquisito o avuto accesso a tale informazione.

L’identità delle Persona Segnalante è inoltre espressamente tutelata:

- nel procedimento penale, ove è coperta del segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.;
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, ove non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nel procedimento disciplinare, ove non può essere mai rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia possibile sulla base di elementi diversi rispetto alla Segnalazione (anche se accertati in ragione o a fronte della stessa) e in ogni caso senza il consenso espresso della Persona Segnalante;
- nel procedimento amministrativo, in quanto la Segnalazione è sottratta all’accesso amministrativo di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e dall’accesso civico di cui all’art. 5 e ss. D. Lgs. 33/2013.

Il Decreto WB prevede due sole ipotesi in cui può essere rivelata l’identità della Persona Segnalante, ed entrambe richiedono comunque un consenso espresso della stessa, rilasciato a fronte di debita informativa per iscritto delle ragioni che rendono necessaria tale rivelazione. Tali ipotesi ricorrono specificamente quando:

- a seguito della Segnalazione interna, e sulla base unicamente della stessa, debba essere dato corso ad un procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell’identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- a seguito della Segnalazione (interna o esterna), vengano instaurati procedimenti innanzi alle autorità competenti, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della/e Persona/e Coinvolta/e.

La riservatezza è altresì prevista e deve essere pertanto garantita, tanto dalla Società quanto da ANAC e dalle eventuali altre autorità amministrative da quest'ultima coinvolte, anche con riferimento all'identità della/e Persona/e Segnalata/e e/o delle Persone Coinvolte ovvero comunque menzionate all'interno della Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione stessa e con le medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante.

(ii) La tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata.

Il Decreto WB prevede, a tutela della Persona Segnalante, il divieto di ogni forma di ritorsione, definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli e i comportamenti contrari a tale divieto sono sanzionati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Decreto WB identifica quali comportamenti o atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o altre misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione nell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove esistesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- qualsiasi danno, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possa comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni “solo tentate o minacciate”. Al riguardo, si considera tentata la ritorsione non andata a buon fine (ad esempio, il licenziamento inefficace per un mero vizio di forma) e minacciata la ritorsione costituita dalla prospettazione di una ritorsione (ad esempio, la prospettazione di un licenziamento o trasferimento durante un colloquio con il datore di lavoro, ovvero la riunione in cui in presenza di più persone si discute del licenziamento di una dei soggetti tutelati).

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, in conseguenza di una Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ne dà comunicazione all'ANAC (soggetto competente ai sensi del Decreto WB), la quale provvederà ad accertare il nesso di causalità tra la Segnalazione e la ritorsione e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'autore della ritorsione, mentre le misure di tutela nei confronti della Persona Segnalante o del soggetto che ha subito la ritorsione rimane competenza dell'autorità giudiziaria, che provvederà a dichiarare la nullità degli atti ritorsivi e a disporre la cessazione dei relativi effetti o dei comportamenti ritorsivi, nonché l'eventuale risarcimento del danno subito.

In caso di contestazione di atti o comportamenti ritorsivi da parte della Persona Segnalante, tanto nel procedimento davanti ad ANAC quanto nelle altre diverse sedi adite, si presume che gli atti o i comportamenti contestati siano stati posti in essere in ragione della Segnalazione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'autore dell'atto o del comportamento, il quale dovrà dimostrare le diverse ed estranee ragioni alla base dello stesso.

(iii) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Ai sensi del Decreto WB, non è perseguibile la Persona Segnalante che attraverso una Segnalazione o una divulgazione pubblica abbia diffuso informazioni che potrebbero esporlo a responsabilità per i seguenti illeciti penali, civili o amministrativi:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);

- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante prevista dal Decreto WB opera, tuttavia, solo nei casi in cui ricorrano le due seguenti condizioni:

- 1) al momento della rivelazione o diffusione, la Persona Segnalante dichiara che sussistano fondati motivi per ritenere che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la Violazione: non sono coperte le rivelazioni fondate su semplici illazioni o gossip, ovvero effettuate per fini vendicativi, opportunistici o scandalistici;
- 2) la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto WB (i.e. fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero tra le Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto WB medesimo; utilizzo dei canali di segnalazione predisposti, nell'ordine e alle condizioni normativamente previste).

L'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non opera altresì con riferimento a condotte che non siano strettamente legate alla Segnalazione o divulgazione, ovvero che non siano strettamente necessarie alla rivelazione della Violazione, o che configurino un illecito (in quanto le informazioni rivelate sono state illecitamente acquisite, ad esempio mediante accesso abusivo ad un sistema informatico).

- (iv) Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il Decreto WB prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno alle Persone Segnalandi.

Tali enti, individuati ed inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale (al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea e sui diritti della/e Persona/e Coinvolta/e.

- (v) Il divieto di rinunce e transazioni.

L'art. 22 del Decreto WB prevede espressamente che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto medesimo non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, del codice civile (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

4. SANZIONI

Ai sensi del Decreto WB (art. 21), la mancata ottemperanza al Decreto WB ovvero la violazione delle norme e delle tutele ivi previste, comporta l'irrogazione di specifiche sanzioni amministrative e pecuniarie da parte di ANAC.

In particolare, il Decreto WB prevede specifiche sanzioni:

- 1) nei confronti della Società, per la mancata predisposizione del Canale di segnalazione interna o per l'attivazione di un canale non conforme ai requisiti previsti, ovvero per l'omessa predisposizione delle procedure per la gestione delle Segnalazioni interne ovvero per l'adozione di procedure non conformi alle previsioni del Decreto WB;
- 2) nei confronti del Gestore della Segnalazione, per l'omesso svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle Segnalazioni in violazione degli obblighi espressamente posti dalla disciplina normativa a suo carico;
- 3) nei confronti delle persone fisiche che ostacolano (o tentano di ostacolare) una Segnalazione, ovvero che si rendano autrici di atti o comportamenti ritorsivi;
- 4) nei confronti della Persona Segnalante che sia stata condannata per i reati di diffamazione o calunnia ovvero riconosciuta civilmente responsabile per le medesime condotte in caso di dolo o colpa grave;
- 5) nei confronti di chiunque per la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il compito di procedere all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni spetta all'ANAC ed è regolato all'interno del Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24" di cui alla Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023.

In aggiunta alle specifiche sanzioni introdotte dalla normativa in materia di *whistleblowing*, e per le ipotesi ivi previste, la Società prevede altresì l'irrogazione di sanzioni anche disciplinari ai sensi del proprio Sistema Disciplinare, al quale si fa espresso rinvio.

5. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE

Il presente Regolamento, formalmente adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in prima emissione il 10/12/2024 con decorrenza dal 01/01/2025, è fisicamente esposto, in maniera facilmente visibile, nei locali della Società e precisamente nella bacheca affissa presso l'ingresso dell'ufficio amministrazione, nonché disponibile e consultabile attraverso il portale intranet della Società, disponibile da qualsiasi postazione di lavoro collegata al sistema informatico della stessa.

Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito internet della Società, in apposita sezione facilmente visibile e accessibile.

La Società promuove ed attua apposite iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale e dei collaboratori (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, *newsletter* e portale intranet) per divulgare la conoscenza della disciplina in materia di *whistleblowing* e degli strumenti attraverso i quali la Società vi ha dato concreta attuazione.

Firenze, 10/12/2024

p. Comi spa

Firmato: Il Presidente